

N. 2934-622-1814-2649-2836-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

presentata alla Presidenza il 19 febbraio 1997

(Relatore: **NERIO NESI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

COVIELLO (328); FUMAGALLI CARULLI (461); VENTUCCI, LA LOGGIA, SCHI-FANI, TRAVAGLIA, PIANETTA, TOMASSINI, BUCCI, DE ANNA (1196); WILDE, LAGO (1402); CAPONI, ALBERTINI, BERGONZI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MARINO, SALVATO, RUSSO SPENA (1519)

E

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**FANTOZZI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**DINI**)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**CIAMPI**)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E GLI AFFARI REGIONALI
(**BASSANINI**)

CON IL MINISTRO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
(**PINTO**)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**BERSANI**)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(TREU)

(1155)

**APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 20 dicembre 1996

Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 21 dicembre 1996*

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 622, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALDELLI, BERTINOTTI, BRUNETTI, MANTOVANI, BOGHETTA,
BONATO, EDUARDO BRUNO, CANGEMI, CARAZZI, ARMANDO
COSSUTTA, MAURA COSSUTTA, DE CESARIS, DE MURTAS, DI-
LIBERTO, GIORDANO, GRIMALDI, LENTI, MALENTACCHI, ME-
LONI, MICHELANGELI, MORONI, MUZIO, NARDINI, NESI, OR-
TOLANO, PISAPIA, PISTONE, MARCO RIZZO, EDO ROSSI, SAIA,
SANTOLI, STRAMBI, VALPIANA, VENDOLA**

Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Presentata il 9 maggio 1996

n. 1814, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERGAMO, DEODATO, CICU, CESARO, RUSSO,
MATACENA, ACIERNO**

Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Presentata il 9 luglio 1996

n. 2649, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMORUSO, RASI, TREMAGLIA, MORSELLI, FEI, RALLO, TRANTINO, ZACCHERA, ALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BONO, BUTTI, CARLESÌ, NUCCIO CARRARA, CARUSO, COLONNA, COLUCCI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FINO, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GASPARRI, ALBERTO GIORGETTI, GISSI, LANDI DI CHIAVENNA, LO PRESTI, LOSURDO, MALGIERI, MANZONI, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZOCCHI, MENIA, MESSA, MIRAGLIA DEL GIUDICE, MITOLO, CARLO PACE, PAMPO, ANTONIO PEPE, PEZZOLI, PORCU, PROIETTI, ANTONIO RIZZO, VALENSISE, ANGELONI, CONTENTO, BERSELLI

Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Presentata il 6 novembre 1996

n. 2836, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIVOLTA, ALESSANDRO RUBINO

Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Presentata il 5 dicembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente relazione illustra il testo licenziato dalla X Commissione Attività produttive, in sede referente, nella seduta del 19 febbraio scorso, recante « Riforma dell'Istituto nazionale del commercio con l'estero ». Il testo, identico a quello già approvato dal Senato, è volto a ridefinire le funzioni e la struttura dell'Ente, che da tempo si trova in una situazione di pesante difficoltà, tanto da essere sottoposto a regime di amministrazione straordinaria, prorogato fino al 28 febbraio prossimo dal decreto-legge n. 397 del 1996.

Il provvedimento, che per larga parte coincide con il testo proposto dal Governo al Senato, consta di dodici articoli.

Con l'articolo 1 viene riconosciuta all'Istituto la natura giuridica di ente pubblico non economico retto dal provvedimento in esame e dal proprio statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato consultivo ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

Come si sottolinea nella relazione di accompagnamento al disegno di legge governativo (AS n. 1155) l'esigenza di inquadrare l'ICE tra gli enti pubblici non aventi scopo di lucro è dettata dalle stesse finalità dell'Istituto « volte alla realizzazione dell'interesse pubblico allo sviluppo del commercio estero », nonché dalle « modalità di gestione dell'attività, non improntata a criteri di profitto » e infine dal « necessario controllo della Corte dei conti ». La stessa Corte, da parte sua, nelle relazioni sulla gestione finanziaria dell'Istituto inviate al Parlamento, compresa l'ultima relativa agli esercizi 1993-1994 più volte ha auspicato che fosse ribadita normativamente la natura di ente pubblico non economico dell'ICE.

L'Istituto, cui viene riconosciuta autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, rimane sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero.

L'articolo 2 disciplina funzioni e compiti dell'ICE che vengono potenziati. Infatti, oltre a promuovere e a sviluppare il commercio con l'estero e i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, l'ICE è incaricato anche di fornire assistenza alle imprese straniere che intendono operare in Italia (comma 1).

Nel comma 2 dell'articolo in esame si evidenzia l'esigenza che l'ICE svolga la propria attività in stretto raccordo con le regioni, con le camere di commercio, con le organizzazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti pubblici e privati che si occupano di attività promozionale (regioni, camere di commercio, organizzazioni imprenditoriali). Nel comma viene, inoltre, enunciata una distinzione tra servizi di base di carattere istituzionale, da prestare gratuitamente, e servizi personalizzati e specializzati da prestare a pagamento secondo modalità determinate dal consiglio di amministrazione.

Le funzioni istituzionali dell'ICE elencate sempre al comma 2 sono le seguenti:

a) studio sistematico dei mercati esteri, delle normative e degli standard qualitativi, elaborazione dei risultati e relativa diffusione tra i soggetti e operatori del settore e cooperazione con le rappresentanze diplomatiche all'estero a favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) sviluppo della promozione, della commercializzazione e dell'immagine del prodotto italiano all'estero, anche attraverso l'assistenza fornita alle imprese ita-

liane e a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;

c) offerta di servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane operanti in campo internazionale;

d) promozione della formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri, anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali sia pubbliche che private, all'estero o in Italia;

e) promozione della cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario per incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati esteri;

f) prestazione di servizi alle imprese straniere che vogliono operare in Italia;

g) e h) assistenza e consulenza alle aziende commerciali di *import-export* e alle aziende del settore agro-alimentare;

i) patrocinio, a richiesta e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, offerto alle iniziative di promozione all'estero coordinate con il piano annuale dell'ICE di cui all'articolo 7 del presente provvedimento e con altre iniziative non comprese nel piano. Nella citata relazione di accompagnamento al disegno di legge governativo (AS n. 1155) si specifica che tale patrocinio consiste in una sorta di « controllo di qualità » facoltativo per il richiedente e finalizzato a ricondurre nell'ambito dell'attività promozionale del sistema Italia anche le iniziative private che non usufruiscono di finanziamenti pubblici;

l) svolgimento di qualsiasi altra attività che risulti utile al raggiungimento delle finalità dell'Istituto.

Il comma 3, infine, stabilisce, come precedentemente anticipato, che i servizi personalizzati e specializzati forniti dall'ICE sono a pagamento. La Corte dei conti osserva come la prestazione di questo tipo di servizi da parte dell'ICE sia andata via via accentuando. Ciò, come si sottolinea nella stessa relazione, « conferisce senza alcun dubbio maggior incisività all'azione promozionale, costituendo allo stesso tempo fonte di più elevati introiti... ».

Con l'articolo 3 si delinea la struttura organizzativa dell'Istituto che si articola in

una sede centrale, in uffici periferici dislocati sul territorio nazionale — aventi ambito territoriale non inferiore, di norma, a quello regionale — e, infine, in unità operative all'estero. Gli uffici sia nazionali che esteri possono avere un carattere temporaneo, in linea con l'esigenza, espressa nella citata relazione al disegno di legge governativo presentato al Senato, di delineare una struttura organizzativa flessibile dell'ICE, sia all'interno del territorio nazionale che all'estero (comma 1).

Allo scopo di promuovere la collaborazione di categorie e degli enti interessati, all'ICE viene consentito di stipulare accordi o convenzioni, di costituire società con soggetti sia pubblici che privati e di partecipare a società già esistenti. I suddetti accordi definiscono: la dotazione di personale — compreso quello eventualmente confluito o distaccato dall'ICE — le modalità organizzative e quelle di acquisizione e di gestione delle risorse (comma 2).

Il comma 3 stabilisce che nelle regioni in cui operano più soggetti pubblici a supporto della internazionalizzazione delle imprese, gli uffici periferici, con il relativo personale, possono confluire — a seguito di accordi approvati dal Ministero del commercio con l'estero — in nuovi organismi promossi dalle regioni in collaborazione con altri soggetti e finalizzati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa. In ogni caso gli uffici periferici dell'ICE concorrono all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni, nelle forme stabilite da apposite convenzioni di durata quinquennale.

Per quanto riguarda la struttura estera, nei commi 4 e 5 si fa riferimento non ad uffici, bensì ad unità operative allo scopo, come si sottolinea nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo già citato, di « consentire anche la formazione di strutture transitorie, al limite costituite da una o due persone ». Tali unità operative sono notificate nella forma richiesta dai singoli Stati esteri per la concessione dello *status* di Agenzia governativa che comporta esenzioni fiscali anche per il

personale che vi presta servizio. Le unità all'estero operano in stretta collaborazione con le rappresentanze diplomatiche italiane al fine di coordinare le attività promozionali svolte da altri enti pubblici e privati (a tale proposito si segnala che il disegno di legge governativo prevedeva espressamente un rapporto di dipendenza funzionale delle unità operative dalle rappresentanze diplomatiche, formulazione che appare preferibile).

L'articolo 4 definisce gli organi che costituiscono l'ICE: presidente; consiglio di amministrazione; collegio dei revisori; comitato consultivo.

La legge n. 106 del 1989 oltre al presidente, al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori prevedeva un comitato esecutivo e il direttore generale.

Il presidente ha la rappresentanza dell'ICE e inoltre presiede e convoca il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri (35 i membri previsti dalla legge n. 106 del 1989). Tra i suoi compiti rientrano l'adozione del regolamento del personale, del regolamento di contabilità, di direttive generali in merito ai programmi esecutivi, alle funzioni e alla contrattazione di cui all'articolo 10 del presente provvedimento concernente il rapporto di lavoro, nonché di qualsiasi altro provvedimento per l'attuazione delle finalità previste dal presente provvedimento; deliberazione dello statuto dell'ICE, dell'istituzione delle società previste dall'articolo 3, comma 2, di cui verifica anche l'operato, deliberazione in merito al piano annuale di attività e all'organizzazione dell'ICE e all'istituzione e soppressione di uffici in Italia e all'estero; approvazione dei bilanci; individuazione dei servizi di base gratuiti e approvazione dei corrispettivi dei servizi specializzati e personalizzati e dei criteri di compartecipazione finanziaria di terzi alle iniziative di promozione.

Il comma 4 dell'articolo 4 stabilisce che nell'adozione del regolamento organico del personale e delle delibere concernenti l'organizzazione il consiglio di amministrazione si attenga ai principi generali enunciati dal titolo I del decreto legislativo

n. 29/93 concernente la razionalizzazione delle organizzazioni pubbliche e la revisione della disciplina del pubblico impiego.

Inoltre nel comma si specifica che le delibere relative all'adozione del regolamento del personale, all'approvazione dei bilanci, all'organizzazione dell'ICE e all'istituzione e alla soppressione di uffici, nonché all'istituzione e alla verifica dell'operato delle società previste dall'articolo 3, comma 2, sono soggette all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, mentre per quanto concerne le unità operative all'estero si rende necessario il concerto del Ministro per gli affari esteri.

Il Ministro del commercio con l'estero approva o restituisce le delibere accompagnandole con motivati rilievi entro trenta giorni dalla data di ricezione. Trascorso questo lasso di tempo le delibere si intendono approvate. Nel caso in cui si richieda il concerto di un altro ministro, il termine viene elevato a quarantacinque giorni.

Il collegio dei revisori si compone di cinque membri, tre effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili. I compiti che svolge sono quelli previsti dal codice civile per i sindaci.

Il comitato consultivo è composto da venti membri ed è presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato. Il comitato esprime parere obbligatorio sul piano annuale predisposto dall'ICE, nonché pareri e proposte in merito all'indirizzo generale delle attività dell'Istituto, sulle direttive di massima per la programmazione dell'attività dell'ICE previste all'articolo 7 del provvedimento in esame e sulle questioni che gli vengono sottoposte dal consiglio di amministrazione. Infine al comitato consultivo compete la verifica dell'attuazione del piano annuale di attività dell'Istituto di cui al citato articolo 7 del provvedimento. Nel testo predisposto dal Governo, il parere obbligatorio espresso dal Comitato consultivo era esteso anche ai bilanci dell'ICE, alla soppressioni di uffici e di unità operative all'estero, nonché al regolamento organico del personale, al regolamento di contabilità e alla costituzione e partecipa-

zione a società di cui all'articolo 3, comma 2.

L'articolo 5 disciplina la nomina, la durata e i compensi dei componenti degli organi, che sono scelti tra soggetti di « comprovata competenza » nel campo dell'economia e del commercio internazionale. Ai sensi del comma 2 la nomina del presidente, su proposta del Ministro vigilante, compete al Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione e dei due membri effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori provvede, con proprio decreto, il Ministro del commercio con l'estero, mentre il presidente del collegio e l'altro membro supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro. Per quanto concerne, infine, il comitato consultivo, la nomina dei relativi membri compete al Ministro del commercio con l'estero su designazione del Ministro dell'industria, della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome (di cui alla legge n. 400 del 1988, articolo 12), dell'Unioncamere e delle organizzazioni di categoria più significative. La designazione va effettuata entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro vigilante. La durata in carica degli organi previsti dal presente provvedimento è fissata in quattro anni, con possibilità di riconferma per una sola volta (comma 3).

L'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto viene stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro secondo il disposto dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante « Norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici ». Il Ministro vigilante, sempre di concerto con il Ministro del tesoro, fissa anche gli emolumenti spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

L'articolo 6 concerne la figura del direttore generale, che ai sensi del presente provvedimento non è più considerato organo dell'ICE, bensì un dipendente del medesimo. Infatti il direttore generale, scelto tra persone di comprovata compe-

tenza, viene assunto dall'Istituto con un contratto dirigenziale di diritto privato della durata di quattro anni e rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, oltre a svolgere una serie di funzioni che gli vengono delegate dal consiglio di amministrazione, è preposto ai sensi e agli uffici dell'Istituto e partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione a cui rende conto in merito alla esecuzione delle delibere, all'attuazione delle direttive e alla complessiva gestione dell'ICE. Il comma 2 dell'articolo in esame dispone che il direttore generale, qualora sia scelto tra dipendenti pubblici, venga collocato fuori dal ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

L'articolo 7 reca disposizioni riguardanti il piano annuale di attività dell'ICE.

Il comma 1 dell'articolo prevede che entro il mese di febbraio di ogni anno siano emanate, da parte del Ministro del commercio con l'estero, le direttive di massima per la programmazione dell'attività dell'Istituto per l'anno successivo e per l'individuazione delle aree e dei settori di intervento prioritario ai fini della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

In attuazione di dette direttive entro il mese di giugno l'ICE elabora la proposta di un piano annuale di attività (con proiezione triennale) nel quale sono definiti gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, oltre al fabbisogno finanziario necessario alla copertura dell'attività medesima. Il piano viene elaborato sulla base delle proposte di attività formulate da associazioni di categoria, regioni, province autonome e soggetti costituiti in ambito regionale e previsti dall'articolo 3, comma 3, del presente provvedimento. Le proposte comprendono anche quelle di altri soggetti, sia pubblici che privati, operanti sul territorio regionale. Alle regioni e alle province autonome spetta il compito di definire le modalità di coordinamento delle proposte formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio, ai fini dell'applicazione del presente comma 2. L'approvazione del piano annuale entro il mese di settembre

competete al Ministro del commercio con l'estero (comma 3).

Il successivo comma 4 stabilisce che entro il mese di ottobre i privati che svolgono attività promozionale a favore del commercio con l'estero utilizzando fondi pubblici, sono tenuti a comunicare al Ministro del commercio con l'estero e all'ICE i loro programmi, nonché le iniziative di promozione già decise o adottate. Entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, il Ministro autorizza le iniziative non contrastanti o non incompatibili con il piano annuale predisposto dall'ICE. Lo scopo è quello di garantire un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche. Per tutte le iniziative che vengono comunicate successivamente alla scadenza prevista, il rilascio dell'autorizzazione avviene entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Ai sensi del comma 5, le regioni, le province autonome e i soggetti costituiti a livello regionale, una volta perfezionato il piano annuale stipulano con l'ICE delle convenzioni operative. Scopo di tali convenzioni è la realizzazione dell'attività programmata e la regolazione degli apporti di compartecipazione finanziaria. Con il comma è fatta salva l'applicazione della disciplina concernente le procedure di indirizzo e di coordinamento in materia di attività promozionale all'estero (si ricorda che nella relazione al disegno di legge governativo si fa esplicito riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 recante « Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome »).

Il comma 6, infine, prevede l'invio al Parlamento, entro il 30 giugno, di una relazione annuale del Ministro del commercio con l'estero relativa ai risultati conseguiti dall'ICE e redatta anche sulla base delle verifiche, in merito all'attuazione del piano annuale, da parte del comitato consultivo dell'ICE, di cui all'articolo 4, comma 6, del presente provvedimento nonché dei controlli ispettivi che sono effettuati ai sensi della legge n. 71 del 16 marzo 1976 recante « Modifiche delle procedure amministrative e contabili in ma-

teria di attività promozionale delle esportazioni italiane ».

L'articolo 8 reca disposizioni di carattere finanziario relative alle entrate dell'Istituto e alla gestione patrimoniale del medesimo.

Ai sensi del comma 1 costituiscono entrate dell'ICE: il contributo annuale per le spese di funzionamento in Italia e all'estero previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 106 del 1989; eventuali assegnazioni a carico dello Stato per attività svolte dall'ICE, su richiesta di altre amministrazioni, per la realizzazione di specifici programmi; eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati integralmente o parzialmente dalla UE, corrispettivi dovuti per servizi prestati ad operatori sia pubblici che privati e per partecipazioni di terzi ad iniziative di promozione; utili delle società costituite o partecipate, di cui all'articolo 3, comma 2, del presente provvedimento; altri proventi patrimoniali o di gestione.

Il comma 2 precisa che le somme destinate al finanziamento del piano annuale di attività non possono essere utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale utilizzato a tal fine. In proposito, si ricorda che la stessa Corte dei conti, nel valutare i costi per il personale, tiene in considerazione solo i costi sostenuti per l'attività istituzionale e non i costi vivi afferenti alla realizzazione delle iniziative promozionali, che sono in funzione diretta alle commesse ricevute e che, pertanto, non influiscono sul risultato economico della gestione.

Il comma 3, invece, disciplina la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE, richiamando le disposizioni in materia di impresa contenute nel codice civile, nonché alle particolari esigenze di operatività dell'Istituto, anche in relazione all'attività che esso è chiamato a svolgere all'estero. Le suddette norme prevedono l'obbligo di certificazione del bilancio.

L'articolo 9 stabilisce che la gestione finanziaria dell'ICE sia sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 21 marzo 1958 e secondo le modalità fissate dall'articolo 12 della medesima legge, ossia da un magistrato

della Corte stessa che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

L'articolo 10 in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti stabilisce che per i dirigenti e per il personale dell'Istituto si applica la disciplina dei contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici, mentre nel caso di materie non disciplinate dai suddetti contratti si applica il regolamento organico del personale (articolo 4, comma 2, del provvedimento). In proposito, si ricorda che l'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, « Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 », impone ad alcuni enti, tra cui l'ICE, di provvedere ad adeguare i propri ordinamenti ai principi generali stabiliti con tale decreto, come indicati dal titolo I dello stesso decreto n. 29.

Inoltre, lo stesso articolo prevede che i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti interessati siano regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2 (privatizzazione delle fonti del rapporto di lavoro), all'articolo 9, comma 2 (subordinazione dell'incremento del costo del lavoro a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica) ed all'articolo 65, comma 3 (comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero del tesoro del costo annuo del personale comunque utilizzato). Infine, il comma 5 dell'articolo 73 prevede che gli enti in questione si attengano, nella stipulazione dei contratti collettivi, alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, che, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ne autorizza la sottoscrizione.

Sulla base di questa disposizione, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 1996 (pubblicato nel supplemento ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 1996, n. 163) è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale

non dirigente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi, e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici.

Il testo del comma 1 dell'articolo 10 in esame, diverso dal testo del disegno di legge presentato dal Governo, modifica quindi la disciplina vigente, in quanto il personale dell'ICE non verrebbe più sottoposto ad una contrattazione autonoma, ma rinviato al generale contratto degli enti pubblici non economici.

Il comma 3 prevede che il trattamento economico accessorio per servizi svolti all'estero dal personale dell'Istituto sia determinato con delibera del consiglio di amministrazione. Tale trattamento non può essere inferiore al 75 per cento di quello previsto per il personale del Ministero degli affari esteri di pari livello. Come segnalato nella citata Relazione della Corte dei conti, il collegio dei revisori dell'istituto ha ritenuto che tale indennità debba essere oggetto di organica revisione, al fine di un congruo ridimensionamento. A tale conclusione aderisce anche la Corte dei conti, sottolineando che « un troppo accentuato e talora ingiustificato divario tra trattamento economico di attività in Italia ed all'estero costituisca anche una delle remore ad un armonico ed obiettivo *turn-over* dei dipendenti interessati ».

Infine, il comma stabilisce che, per la parte dell'indennità di servizio all'estero eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale sia esclusa dall'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si tratta di una esenzione già prevista nel comma 16 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. Si ricorda che l'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, prevede che per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro

in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Lo stesso articolo, nei commi successivi, elenca una serie di voci che sono escluse dalla retribuzione imponibile; tra queste, si ricorda quella relativa all'indennità di trasferta in cifra fissa, esclusa limitatamente al 50 per cento del suo ammontare.

Il comma 4 riguarda il rapporto di lavoro del personale di nazionalità straniera assunto presso le unità operative all'estero che viene disciplinato da norme e da usi del luogo.

L'articolo 11 affida il patrocinio legale dell'ICE all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico approvato con regio-decreto n. 1611/33, che disciplina l'assunzione da parte dell'Avvocatura della rappresentanza e della difesa amministrazioni non statali e degli impiegati. Per quanto concerne le cause ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 600 del 1994, che ha disposto il commissariamento dell'Istituto, il relativo patrocinio continua ad essere esercitato dall'avvocato già incaricato, ma per il solo grado in corso e salva diversa determinazione.

Da ultimo l'articolo 12 reca una serie di disposizioni transitorie.

Il comma 1 stabilisce il mantenimento in vigore delle disposizioni del decreto legge n. 522 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 600 del 1994, in attesa della costituzione degli organi dell'Istituto, prevista dal comma medesimo entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento all'esame.

Il comma 2 stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE, la cui deliberazione è prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, continua ad applicarsi il Regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1990.

Il comma prevede, inoltre, che entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento sia rideterminata la dotazione organica dell'istituto sulla base di rilevazioni dei carichi di lavoro, delle effettive esigenze della sede centrale e tenendo conto della riduzione delle sedi periferiche e della rior-

ganizzazione della rete estera. Nel caso in cui dalle rilevazioni effettuate emerga l'esigenza di ridimensionamento dell'organico il consiglio di amministrazione dell'ICE dovrà sottoporre al Ministro del commercio con l'estero e al Ministro del tesoro un piano di mobilità secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

Il comma 3 stabilisce che nell'arco di tempo che intercorre tra l'entrata in vigore del provvedimento e l'approvazione del piano annuale, l'attività dell'ICE prosegue sulla base delle disposizioni della legge n. 106 del 1989. I programmi di promozione in corso sono completati sulla base delle disposizioni previste in origine.

L'ultimo comma stabilisce l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con quelle recate dal presente provvedimento.

* * *

Vorrei in conclusione svolgere alcune considerazioni di ordine generale.

La materia che stiamo esaminando è tra quelle che presentano i maggiori margini di dubbio e non a caso essa è stata oggetto di lunghe e approfondite discussioni, da anni.

Si è discusso molto sulla stessa necessità che esista un Istituto autonomo per il commercio con l'estero. Si è discusso perfino sulla opportunità che venga mantenuto il Ministero del commercio con l'estero, sostenendo alcuni che sarebbe stata preferibile una suddivisione dei compiti tra il Ministero degli esteri ed il Ministero dell'industria.

Indico queste alternative, non per tornare su argomenti che in questo momento possono essere considerati superati, ma per spiegare come sia delicata la materia che affrontiamo, vista l'esigenza di tenere alta la domanda esterna di prodotti italiani.

Partirei quindi dal presupposto che l'ICE rimanga un ente autonomo, che abbia natura pubblica, che agisca avendo di mira interessi pubblici, ma con una organizzazione flessibile, rapida, con procedure amministrative semplici, con strutture gerarchiche chiare. A me sembra che il testo al nostro esame risponda a queste caratteristiche.

Nerio NESI, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul progetto di legge n. 2934

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità:

di meglio formulare il comma 3 dell'articolo 3 al fine di favorire maggiormente il ruolo delle regioni e delle autonomie locali;

di prevedere che la collaborazione di cui al comma 3 dell'articolo 3 possa avvenire, in caso di inerzia delle regioni, anche in nuovi ambiti operativi di dimensioni adeguate per iniziativa degli enti locali;

di prevedere che il termine quinquennale di durata delle convenzioni sia un termine massimo e non debba invece costituire la durata obbligatoria delle convenzioni stesse;

di riformulare l'articolo 7 evitando di definire per legge il procedimento amministrativo relativo alla formazione del piano annuale;

e

PARERE FAVOREVOLE

sulle abbinare proposte di legge nei limiti in cui con il primo non contrastino.

PARERE DELLA II COMMISSIONE

(GIUSTIZIA)

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del progetto di legge.

PARERE DELLA III COMMISSIONE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione affari esteri e comunitari,

esaminati il progetto di legge n. 2934 e le abbinate proposte di legge nn. 622, 1814, 2649 e 2836;

sottolineata la necessità che in sede di definitiva approvazione del provvedimento si trovi il giusto equilibrio fra gli indirizzi di politica estera, propri del Ministero degli affari esteri, e le scelte di penetrazione commerciale dell'Istituto Nazionale per il commercio estero, operate sulla base delle linee programmatiche del Ministero del commercio con l'estero;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

sul progetto di legge n. 2934

e

PARERE FAVOREVOLE

sulle abbinate proposte di legge nn. 622, 1814, 2649 e 2836, nei limiti in cui con il primo non contrastino.

PARERE DELLA V COMMISSIONE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE

(FINANZE)

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge n. 2934 e le abbinate proposte di legge;

auspicando che agli interventi previsti facciano seguito ulteriori iniziative di più organica revisione nell'attuazione della politica nel commercio con l'estero, nel senso di una maggiore integrazione, fino all'accorpamento, delle funzioni finanziarie, assicurative ed agevolative ora svolte da vari organismi pubblici;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

relativamente alle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 del disegno di legge A.C. 2934, si valuti l'opportunità di prevedere modalità e forme di coordinamento più strette, sotto il profilo funzionale e non gerarchico, tra le unità operative dell'ICE all'estero e le rappresentanze diplomatiche italiane al fine di un efficace raccordo tra le attività e le iniziative adottate dai diversi soggetti, pubblici e privati, operanti in materia. In tal modo si potranno evitare dispersioni di risorse e garantire *standard* più elevati nei servizi prestati agli operatori economici, oltre ad assicurare l'univocità degli indirizzi politici nel settore del commercio con l'estero.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del progetto di legge n. 2934 e sulle abbinate proposte di legge nei limiti in cui con il primo non contrastino.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

sul progetto di legge n. 2934

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se e come, in riferimento alle diverse competenze fra Commissione Europea e Stati membri, venga precisare (anche per quel che riguarda la sua denominazione) che le funzioni dell'I.C.E. riguardano sia i rapporti con i paesi membri dell'Unione europea, sia quelli con paesi extra-comunitari;

PARERE FAVOREVOLE

sulle abbinate proposte di legge

in quanto con il primo non contrastanti.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.
(*Natura*).

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è un ente pubblico non economico ed è retto dalla presente legge, nonchè da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero nella forma e nei limiti di cui alla presente legge.

ART. 2.
(*Funzioni*).

1. L'ICE conforma la propria attività a principi di efficienza e di economicità ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonchè i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresì servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonchè i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine:

a) cura lo studio sistematico delle caratteristiche e delle tendenze dei mercati

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.
(*Natura*).

Identico.

ART. 2.
(*Funzioni*).

Identico.

esteri, nonchè delle normative e degli *standard* qualitativi e di sicurezza vigenti, elaborandone i risultati e diffondendoli tra i soggetti pubblici e gli operatori interessati; coopera con le rappresentanze diplomatiche all'estero al fine di determinare le condizioni più favorevoli all'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonchè l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;

c) offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;

d) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese. A questo fine può stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane o estere;

e) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali;

f) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali;

g) effettua assistenza e consulenza alle aziende commerciali che operano nell'*import* e nell'*export*;

h) effettua la promozione e l'assistenza delle aziende del settore agro-alimentare, nonchè i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente;

i) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero

che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano;

l) svolge ogni altra attività utile per il conseguimento delle sue finalità.

3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalità determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE.

ART. 3.

(Struttura organizzativa).

1. L'ICE ha la seguente articolazione:

a) sede centrale;

b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale;

c) unità operative all'estero, anche a carattere temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro potenzialità per il sistema produttivo italiano.

2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche in termini di razionalizzazione organizzativa, e per promuovere la collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE può stipulare accordi o convenzioni, nonchè costituire società con soggetti pubblici o privati e partecipare a società già esistenti. Con i medesimi accordi vengono definite: la dotazione di personale, compreso quello eventualmente confluito o distaccato dall'ICE, dopo aver definito i carichi di lavoro e la dotazione organica dell'ICE; le modalità organizzative, nonchè quelle di acquisizione e gestione delle risorse.

3. Nelle regioni dove esiste una pluralità di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi dalle regioni, an-

ART. 3.

(Struttura organizzativa).

Identico.

che in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi. In ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme definite da specifiche convenzioni di durata quinquennale, all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni.

4. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo «status» di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio.

5. Le unità operative all'estero operano in stretto collegamento con le rappresentanze diplomatiche italiane per il coordinamento delle attività promozionali svolte da altri enti pubblici o privati, nel quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7.

ART. 4.
(Organi).

1. Sono organi dell'ICE:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il comitato consultivo.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ICE, presiede e convoca il consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro membri:

- a) adotta il regolamento organico del personale ed il regolamento di contabilità;
- b) delibera lo statuto di cui all'articolo 1;
- c) approva i bilanci dell'ICE;

d) delibera in merito al piano annuale di attività con proiezione triennale ed ai relativi adeguamenti;

ART. 4.
(Organi).

Identico.

e) adotta direttive generali in ordine ai programmi esecutivi, all'espletamento delle funzioni ed alla contrattazione collettiva ed individuale di cui all'articolo 10;

f) individua i servizi di base, da prestare gratuitamente, ed approva i corrispettivi dei servizi specializzati e personalizzati, nonché i criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali;

g) delibera in ordine alla organizzazione dell'ICE, nonché alla istituzione e soppressione degli uffici in Italia e delle unità operative all'estero;

h) delibera l'istituzione e verifica l'operato delle società di cui all'articolo 3, comma 2;

i) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge.

4. Nell'adottare il regolamento organico del personale e le delibere relative alla organizzazione il consiglio di amministrazione si adegua ai principi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Le delibere di cui alle lettere a), c), g) e h) del comma 3 sono soggette all'approvazione del Ministro vigilante; per quelle di cui alla lettera g), limitatamente alle unità operative all'estero, occorre anche il concerto del Ministro degli affari esteri. Il Ministro vigilante approva le delibere di cui al presente comma o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro trenta giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate. Ove occorra il concerto di un altro Ministro, detto termine è elevato a quarantacinque giorni.

5. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci.

6. Il comitato consultivo è composto da venti membri, di cui cinque rappresentanti delle regioni, quattro rispettivamente dei Ministeri del commercio con l'estero, degli

affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, due del sistema camerale, due delle organizzazioni nazionali più significative dell'industria, uno dell'agricoltura, uno del commercio, uno dell'artigianato, uno del credito, uno delle cooperative, uno dei consorzi ed un rappresentante delle confederazioni sindacali dei lavoratori. Il comitato è presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato. Rende parere obbligatorio sul piano annuale. Esprime pareri e proposte sull'indirizzo generale delle attività dell'ICE, sulle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, nonché sulle questioni allo stesso sottoposte dal consiglio di amministrazione. Verifica la attuazione del piano di cui all'articolo 7.

ART. 5.

(Nomina, durata e compensi dei componenti degli organi).

1. Il presidente dell'ICE e i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti di comprovata competenza nel campo dell'economia e del commercio internazionale.

2. Il presidente dell'ICE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro vigilante. I membri del consiglio di amministrazione, nonché due membri effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori, sono nominati con decreto del Ministro vigilante, il presidente del collegio dei revisori ed un membro supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro. I membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro vigilante; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri indicati all'articolo 4, comma 6, dalla Conferenza permanente di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalle organizzazioni nazionali di categoria più significative entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Mini-

ART. 5.

(Nomina, durata e compensi dei componenti degli organi).

Identico.

stero vigilante. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.

3. I componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

4. Al presidente dell'ICE spetta una indennità di carica stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14; gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori sono fissati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 6.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale dell'ICE, scelto dal consiglio di amministrazione tra persone di comprovata competenza, è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'ICE, partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, risponde a quest'ultimo della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'ICE. Svolge, inoltre, le funzioni ad esso delegate dal consiglio di amministrazione nei casi e nei limiti definiti dallo statuto.

2. Il direttore generale, se scelto tra dipendenti pubblici, è collocato fuori dal ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

ART. 7.

(Piano annuale).

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo dell'ICE, emana annualmente, entro il mese di febbraio, le direttive di massima per la programmazione dell'attività dell'ICE del-

ART. 6.

(Direttore generale).

Identico.

ART. 7.

(Piano annuale).

Identico.

l'anno successivo, per la individuazione delle aree e dei settori di intervento prioritario per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

2. Entro il mese di giugno l'ICE, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, e sulla base delle proposte pervenute dalle associazioni di categoria, dalle regioni, dalle province autonome e dai soggetti costituiti a livello regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, comprensive delle proposte di attività degli altri soggetti pubblici e privati operanti nella regione, elabora la proposta di piano annuale con proiezione triennale dell'attività dell'ICE con il quale definisce gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, nonché il fabbisogno finanziario a copertura del programma di attività. Ai fini dell'applicazione del presente comma le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità per il coordinamento delle proposte di attività formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.

3. Il Ministro vigilante approva entro il mese di settembre il piano di attività di cui al comma 2.

4. Entro il mese di ottobre i privati, che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, con l'utilizzo di fondi pubblici comunicano al Ministero vigilante ed all'ICE i programmi e le iniziative promozionali già decise o adottate. Al fine di assicurare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche, in conformità con gli indirizzi generali di politica del commercio estero, il Ministero vigilante autorizza, entro sessanta giorni, le iniziative che non risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle del piano di attività. Per le iniziative comunicate successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. Le regioni e le province autonome o i soggetti costituiti a livello regionale stipulano annualmente con l'ICE convenzioni operative per la realizzazione dell'attività programmata e per la regolazione degli apporti di compartecipazione finanziaria. Si applica la disciplina concernente le pro-

cedure di indirizzo e di coordinamento in materia di attività promozionale all'estero.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero vigilante, anche sulla base delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, e dei controlli ispettivi effettuati ai sensi della legge 16 marzo 1976, n. 71, invia una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE.

ART. 8.

(Disposizioni finanziarie).

1. Le entrate dell'ICE sono costituite da:

a) il contributo annuale per le spese di funzionamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106;

b) il contributo annuale per il finanziamento del piano di attività di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71;

c) eventuali assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, a fronte di attività svolte su richiesta di altre amministrazioni per la realizzazione di specifici programmi;

d) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;

e) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e partecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;

f) gli utili delle società costituite o partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

g) altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. Le erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano di attività di cui al comma 1, lettera b), non possono essere utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale dipendente utilizzato a tal fine.

3. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE sono

ART. 8.

(Disposizioni finanziarie).

Identico.

ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonchè alle specifiche esigenze di operatività dell'ICE, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione del bilancio.

ART. 9.

(Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria).

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ICE è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

ART. 10.

(Rapporto di lavoro).

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE è disciplinato dai contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici.

2. Alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma 1 si applica il regolamento del personale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a).

3. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, è determinato il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero per il personale dell'ICE. Tale trattamento non può essere inferiore al 75 per cento di quello previsto per i corrispondenti livelli del personale del Ministero degli affari esteri secondo la tabella di equiparazione vigente. L'indennità di servizio all'estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

4. Il rapporto di lavoro del personale di nazionalità estera assunto localmente per le esigenze delle unità operative all'estero è disciplinato dalle norme e dagli usi locali.

ART. 9.

(Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria).

Identico.

ART. 10.

(Rapporto di lavoro).

Identico.

ART. 11.

(Rappresentanza in giudizio).

1. L'ICE si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. Il patrocinio per le cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1994, n. 600, continua ad essere esercitato per il solo grado in corso e salva diversa determinazione dall'avvocato già incaricato.

ART. 12.

(Norme transitorie e finali).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi dell'ICE. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, delibera, sentito il comitato consultivo, lo statuto di cui all'articolo 1, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'ICE, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonché della riorganizzazione della rete estera. Nel caso in cui dalla rilevazione di cui al precedente periodo emergesse la necessità di ridimensionare l'organico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, il

ART. 11.

(Rappresentanza in giudizio).

Identico.

ART. 12.

(Norme transitorie e finali).

Identico.

consiglio di amministrazione sottoporrà al Ministro del commercio con l'estero e al Ministro del tesoro un piano di mobilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'approvazione del piano di attività di cui all'articolo 7, l'attività dell'ICE prosegue in regime transitorio in base alle disposizioni vigenti ai sensi della legge 18 marzo 1989, n. 106. I programmi promozionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vengono completati secondo le disposizioni originariamente previste.

4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

PROPOSTE DI LEGGE

n. 622

**d'iniziativa dei deputati
Galdelli ed altri**

ART. 1.

*(Riorganizzazione e coordinamento
degli organismi operanti nel settore
dell'internazionalizzazione).*

1. La promozione delle produzioni italiane all'estero e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane è una funzione pubblica svolta dal Governo della Repubblica con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese.

2. Al fine di realizzare il coordinamento e la programmazione delle funzioni pubbliche di promozione delle esportazioni e dell'internazionalizzazione, il Consiglio dei ministri approva annualmente un piano programmatico con proiezione triennale predisposto dal Ministero del commercio con l'estero, sentito il Consiglio nazionale per l'esportazione di cui all'articolo 2.

3. Il piano programmatico annuale consiste in un unico sistema di intervento pubblico che armonizzi le politiche settoriali, determini e razionalizzi la spesa, ed eviti duplicazioni di interventi fra tutti gli istituti di diritto pubblico, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e di tutti i soggetti pubblici e privati che gestiscono risorse finanziarie pubbliche o comunitarie.

4. Il piano programmatico determina, sulla base delle analisi delle tendenze evolutive dei mercati nazionale ed internazionale, considerando le proposte dei comitati regionali di coordinamento incluse nei piani promozionali regionali:

a) i programmi nazionali d'intervento relativamente alle aree geografiche ed ai comparti produttivi;

b) il piano promozionale gestito dall'Istituto nazionale per il commercio estero;

c) il contributo a carico dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

d) le risorse del bilancio dello Stato per l'attuazione delle attività incluse nel piano programmatico.

5. Allo scopo di razionalizzare gli interventi specifici del programma ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni operative il piano programmatico di cui al comma 2 determina:

a) gli interventi necessari per il coordinamento delle attività della SACE, Mediocredito centrale, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e di tutti gli organismi pubblici alla strategia del piano programmatico nazionale;

b) gli interventi necessari per il coordinamento della gestione delle attività regolate dall'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla collaborazione industriale;

c) le specifiche competenze dei vari organismi pubblici coinvolti nelle attività di promozione, assistenza, formazione, informazione, finanziarie, commesse e progetti speciali.

6. Il Ministro del commercio con l'estero predispone il piano programmatico, sovrintende all'attuazione degli indirizzi assicurandone il coordinamento dettando direttive agli organismi operativi, verificandone la regolare attuazione e riferendone periodicamente al Consiglio dei ministri ed al Parlamento.

ART. 2.

*(Riorganizzazione e coordinamento
degli organismi operanti nel settore
dell'internazionalizzazione).*

1. Al fine di migliorare l'operatività degli organismi deputati alla promozione e al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di assicurare il più stretto coordinamento tra di essi, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo

17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, provvede:

a) alla costituzione di un apposito ufficio nazionale incaricato dei rapporti con l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

b) alla costituzione ed alla definizione delle funzioni consultive del Consiglio nazionale per l'esportazione, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un sottosegretario all'uopo delegato, del quale fanno parte rappresentanti delle amministrazioni statali competenti e delle regioni delle organizzazioni imprenditoriali, agricole, commerciali, artigiane, bancarie, assicurative, nonché della Unione tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), degli enti fieristici; delle organizzazioni sindacali e esperti del settore.

ART. 3.

(Natura giuridica, ordinamento e funzioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero).

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di seguito denominato « Istituto » è ente con personalità giuridica di diritto pubblico, con il compito di promuovere, agevolare e sviluppare l'esportazione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei consorzi e dei raggruppamenti tra le stesse costituiti.

2. L'attività dell'Istituto è caratterizzata da efficienza operativa e modalità di gestione ispirate a modelli aziendali e privatistici, sulla base dei programmi predisposti dal Ministro del commercio con l'estero.

3. L'Istituto si articola in una sede centrale in Roma, in sedi regionali in Italia

ed in sedi estere, che rivestono la qualifica di agenzie governative. Dette sedi sono uffici di rappresentanza.

4. I compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Istituto sono definiti dal suo statuto, da emanare ai sensi dell'articolo 8.

5. L'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro del commercio con l'estero.

6. Il Ministro del commercio con l'estero:

a) vigila che l'attività dell'Istituto sia volta al raggiungimento degli obiettivi programmati;

b) approva, di concerto con il Ministro del tesoro, le delibere del consiglio di amministrazione relative ai bilanci preventivo e consuntivo dell'Istituto;

c) approva le delibere del consiglio di amministrazione indicate dalla presente legge e dallo Statuto.

7. L'Istituto trasmette annualmente al Ministro del commercio con l'estero il bilancio consuntivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto indicando i costi sostenuti ed i risultati conseguiti.

ART. 4.

(Compiti dell'Istituto).

1. L'Istituto nell'ambito delle sue funzioni:

a) cura lo studio sistematico dei mercati e dei problemi connessi alla internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) fornisce informazioni, assistenza e consulenza alle imprese italiane che intendono avviare o sviluppare rapporti commerciali con l'estero;

c) sviluppa la promozione dei prodotti italiani sui mercati internazionali anche fornendo servizi alle imprese estere che intendono commerciare con l'Italia;

d) provvede all'attuazione del programma promozionale contenuto nel piano programmatico di intervento predisposto dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il Consiglio nazionale per l'esportazione;

e) provvede alla gestione delle iniziative promozionali da realizzare all'estero da parte di altri enti od organismi pubblici secondo il piano programmatico annuale predisposto dal Ministro del commercio con l'estero;

f) svolge corsi di formazione connessi al commercio internazionale;

g) interviene a livello informativo ed operativo nella collaborazione industriale e nel campo degli investimenti esteri;

h) svolge ogni altra attività prevista dal piano programmatico.

2. L'Istituto inoltre:

a) opera al fine di agevolare i processi di internazionalizzazione delle imprese italiane anche facilitando il reperimento sui mercati internazionali di materie prime e prodotti essenziali per l'economia nazionale e per lo sviluppo delle esportazioni;

b) favorisce lo sviluppo dei consorzi per l'esportazione e l'importazione e lo sviluppo del sistema fieristico italiano;

c) adotta e promuove sulla base della legislazione vigente, le iniziative necessarie alla protezione del prodotto italiano all'estero formulando al riguardo proposte per gli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri;

d) cura lo svolgimento di ogni altra attività inclusa nel piano programmatico e, nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'attuazione degli incarichi affidatigli dal Ministero del commercio con l'estero ovvero, sulla base di apposite convenzioni, dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dal Ministero degli affari esteri anche per ciò che riguarda la cooperazione allo sviluppo, da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni nazionali o internazionali.

3. Attraverso una specifica convenzione con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'Istituto esercita i controlli di qualità nel settore degli ortofrutti sui prodotti ammessi all'importazione e all'esportazione nei confronti dei Paesi terzi e sui prodotti commercializzati dalle diverse zone ricadenti nel territorio italiano verso le altre zone comunitarie e viceversa, ai sensi del regolamento (CEE) n. 450/85, della Commissione del 21 febbraio 1985.

ART. 5.

(Organi dell'Istituto).

1. Sono organi dell'Istituto: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori, il direttore generale.

2. Il presidente, scelto tra persone di riconosciuta professionalità, ha la rappresentanza dell'Istituto e presiede il consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da sei membri, è scelto tra persone di specifica competenza che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni incarichi direttivi in organismi pubblici o privati che svolgono attività concorrenti o similari a quelle svolte dall'Istituto.

4. Il collegio dei revisori è composto da quattro membri: un funzionario del Ministero del tesoro, un funzionario del Ministero del commercio con l'estero, un componente iscritto all'albo dei revisori dei conti, un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

5. Il direttore generale dell'Istituto, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza, è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente.

ART. 6.

(Entrate dell'Istituto).

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:

a) le somme corrisposte dagli operatori economici pubblici e privati a titolo di

parziale rimborso del costo dei servizi utilizzati. Le somme così percepite costituiscono i principali indicatori di risultato a cui rapportare l'attività di servizio dell'Istituto. La struttura della rete estera ed italiana, in termini di numero di uffici, dislocazione sul territorio, risorse finanziarie ed umane impiegate, deve fare riferimento ai risultati economici conseguiti;

b) le assegnazioni annuali a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione di programmi e attività richieste dalle amministrazioni dello Stato ed incluse nel piano programmatico;

c) il contributo a carico dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per il funzionamento dell'Istituto sulla base dei piani quinquennali per la realizzazione di programmi ed attività redatti in conformità agli indirizzi istituzionali di cui all'articolo 3, comma 1. I piani quinquennali di programmi e attività formano oggetto di contratti di programma stipulati con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 7;

d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

ART. 7.

(Piani quinquennali di attività e contratto di programma).

1. L'Istituto elabora ogni cinque anni un piano di organizzazione e di attività che stabilisce:

a) il quadro degli obiettivi e dei mezzi per conseguirli, in termini di qualità, costi e criteri di tariffazione;

b) il quadro di coordinamento delle azioni programmatiche;

c) il progetto di organizzazione più funzionale al conseguimento degli obiettivi assunti, in particolare per quel che riguarda l'articolazione delle sedi in Italia ed all'estero, prevedendo in questo caso anche presidi temporanei e sperimentali. La

struttura delle reti estere ed italiane deve far riferimento ai risultati economici raggiunti dai vari uffici, ai sensi dell'articolo 6;

d) la politica del personale;

e) il piano economico-finanziario, articolato per annualità.

ART. 8.

(Statuto dell'Istituto).

1. I compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Istituto sono definiti dallo statuto, che è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

2. Per quanto riguarda la struttura della rete italiana, mediante convenzioni sono istituiti, con il concorso di organismi pubblici, centri di servizio al fine di favorire un processo di concentrazione delle strutture attualmente operanti, di evitare duplicazioni e di sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese e dei distretti industriali.

3. Gli uffici regionali ed i centri di servizio sono gestiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità, e comunque sono valutati sulla base dei risultati economici raggiunti.

4. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto sono emanate nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia di impresa.

ART. 9.

(Comitati regionali di coordinamento).

1. In attuazione dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ai fini della armonizzazione delle iniziative regionali e locali, è istituito un centro regionale di coordinamento composto da un rappresentante della regione, della unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Istituto e da membri in rappresentanza degli operatori economici dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

2. I comitati di coordinamento formulano proposte e forniscono al consiglio nazionale per l'esportazione programmi promozionali regionali.

ART. 10.

(Rapporti di lavoro).

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale non dirigente dell'Istituto è regolato da contratti collettivi e da contratti individuali di diritto privato, con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali del settore assicurativo, in applicazione del comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in materia di giurisdizione,

si applicano gli articoli 68 e 69 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. In ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'Istituto si applica la normativa in vigore per il personale del Ministero degli affari esteri previa consultazione delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. Il regolamento del personale stabilisce i ruoli organici, le procedure di costituzione, di modificazione e di estinzione del rapporto di lavoro presso l'Istituto, le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, il regime di incompatibilità: il regolamento recepisce altresì le normative in materia di responsabilità disciplinare, formazione e mobilità dei dipendenti definite nei contratti collettivi.

ART. 11.

(Controlli).

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esercitata dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

n. 1814**d'iniziativa dei deputati
Bergamo ed altri****ART. 1.**

(Ambito di applicazione. — Definizioni).

1. La presente legge ha per oggetto la riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di seguito definito « Istituto », nel contesto di una riforma del comparto del commercio estero e della promozione dell'internazionalizzazione delle imprese, quali strumenti di una moderna politica industriale e commerciale.

2. Obiettivo della presente legge è dar vita ad un sistema integrato di rilancio e potenziamento dell'attività imprenditoriale nel settore degli scambi con l'estero e dell'internazionalizzazione delle imprese, di seguito definito « settore dell'internazionalizzazione », anche tramite il coordinamento delle funzioni dei soggetti pubblici titolari di competenze in ciascuno di tali settori, e promuovendo i necessari mutamenti a livello organizzativo e strutturale.

3. Obiettivo primario della riforma del settore dell'internazionalizzazione è quello di ottimizzare i servizi pubblici, armonizzandoli con le esigenze delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, anche a carattere artigianale, nonché dei loro consorzi ed aggregazioni associative e territoriali, di seguito collettivamente definite « imprese ».

4. La promozione del commercio estero e della internazionalizzazione delle imprese, costituisce una funzione pubblica, svolta dal Governo in collaborazione con le regioni, con gli enti di settore e con gli altri organismi rappresentativi dei comparti produttivi.

ART. 2.

(Riorganizzazione e coordinamento degli organismi operanti nel settore dell'internazionalizzazione).

1. Al fine di migliorare l'operatività degli organismi competenti per la promo-

zione e il sostegno del settore dell'internazionalizzazione nonché di assicurare il raccordo tra di essi, il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di seguito denominato « Ministro », sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento con il quale provvede:

a) alla costituzione di un apposito ufficio nazionale incaricato dei rapporti con l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

b) alla costituzione ed alla definizione delle funzioni consultive del Consiglio nazionale per l'esportazione, presieduto dal Ministro o da un sottosegretario all'uopo delegato, del quale fanno parte rappresentanti delle amministrazioni statali competenti e delle regioni, delle organizzazioni imprenditoriali industriali, agricole, commerciali, artigiane, bancarie, assicurative, nonché dell'Unione delle camere di commercio, degli enti fieristici, delle organizzazioni sindacali ed esperti del settore;

c) al riordino delle funzioni di controllo sui prodotti ortofrutticoli, previste dal regolamento (CEE) n. 450/85 della Commissione, del 21 febbraio 1985, procedendo al più ampio decentramento ed alla valorizzazione dell'autocertificazione da parte dei produttori, al riconoscimento e abilitazione alla certificazione di enti e organismi, all'adozione di un marchio di qualità per la filiera delle produzioni certificate ed all'armonizzazione dei criteri applicativi delle caratteristiche e delle norme di qualità.

ART. 3.

(Natura giuridica, ordinamento e funzioni dell'Istituto per il commercio estero).

1. L'Istituto ha il compito di promuovere, agevolare e sviluppare l'esportazione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, adottando criteri di efficienza ed

economicità, in esecuzione dei piani programmatici triennali relativi all'attività promozionale di cui all'articolo 4, comma 4, della presente legge.

2. L'Istituto ha natura di ente pubblico non economico con sede legale in Roma.

3. L'attività dell'Istituto è caratterizzata da efficienza operativa e modalità di gestione ispirate a modelli aziendali e privatistici.

4. In coerenza con le disposizioni della presente legge, i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Istituto sono organicamente definiti e disciplinati dallo statuto, che verrà predisposto dal comitato direttivo ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Competono all'Istituto funzioni di incentivazione, assistenza, consulenza, informazione e promozione nel settore dell'internazionalizzazione, con particolare riferimento alla formazione manageriale e professionale, alla diffusione dell'immagine nazionale e del prodotto italiano nel mondo, alla distribuzione all'estero di beni e servizi italiani, nonché alla promozione di iniziative imprenditoriali e di investimenti stranieri in Italia, anche mediante programmi di formazione e addestramento di soggetti esteri, per favorire una migliore conoscenza della realtà economica e giuridica del nostro Paese, nonché della sua tradizione culturale. Nei programmi di formazione e addestramento l'Istituto può avvalersi dell'apporto di università e di altri istituti culturali e professionali pubblici e privati.

6. È compito dell'Istituto:

a) agevolare i processi di radicamento delle imprese nei mercati esteri anche attraverso la costituzione di reti di penetrazione commerciale e l'insediamento di organizzazioni produttive e distributive *in loco*;

b) stimolare *joint ventures* ed attività di interscambio di natura industriale, commerciale e tecnologica con imprese straniere;

c) approfondire la ricerca all'estero di fonti di approvvigionamento di beni e servizi strategici per le imprese;

d) attuare una politica di promozione degli investimenti stranieri e dell'insediamento di imprese estere in Italia.

ART. 4.

(Rapporti tra il Ministro e l'Istituto. — Programmazione e piani programmatici triennali dell'attività promozionale).

1. L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministro il quale la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla presente legge e dallo statuto.

2. Ferma restando la vigilanza del Ministro, l'Istituto gode della più ampia autonomia organizzativa, amministrativa, regolamentare, finanziaria, patrimoniale, contabile ed operativa, ed i suoi atti, ad eccezione di quelli espressamente indicati nella presente legge, non sono soggetti ad approvazione ministeriale.

3. Il potere di indirizzo politico e programmatico spetta al Ministro, il quale indica gli obiettivi generali, settoriali e di mercato, in un quadro di coerenza con la politica economica perseguita dal Governo, tenendo conto delle autonomie regionali e delle realtà decentrate che caratterizzano l'assetto del Paese. Rientra tra questi obiettivi la riunione in un unico contesto di tutti gli interventi, compresi quelli di natura assicurativa e finanziaria, a sostegno del settore dell'internazionalizzazione, con lo scopo ultimo di ridurre al minimo le incombenze burocratiche e le formalità amministrative a carico delle imprese, ponendo a disposizione delle stesse, a livello locale, sportelli unici sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

4. Tenuto conto degli obiettivi di indirizzo politico ed economico stabiliti dal Ministro, l'Istituto, previa consultazione

con le categorie interessate, elabora ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano programmatico delle proprie attività promozionali.

5. Il potere di controllo sull'Istituto spetta al Ministro, il quale lo esercita nelle seguenti forme:

a) al termine di ciascun anno verifica, riferendone al Governo e al Parlamento, che l'Istituto abbia adempiuto agli impegni assunti nel piano programmatico delle attività promozionali. La verifica si basa su un'apposita relazione dell'Istituto, presentata al Ministro. Tale relazione deve precisare lo stato di attuazione del programma ed i risultati conseguiti;

b) approva le delibere del consiglio direttivo relative al bilancio preventivo e consuntivo e le delibere aventi oggetto l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili, le partecipazioni in consorzi, società ed altri enti strumentali all'attività dell'Istituto, come previsto dall'articolo 6, comma 2, lettere b) e c) della presente legge. Fatta salva la facoltà di chiedere chiarimenti per una sola volta, l'approvazione del Ministro deve intervenire entro 30 giorni dal ricevimento delle delibere o dei chiarimenti. Se entro tale termine non interviene un motivato diniego le delibere si intendono approvate.

ART. 5.

(Organi dell'Istituto).

1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio direttivo, il direttore generale, il comitato consultivo per l'internazionalizzazione delle imprese, di seguito denominato «comitato consultivo» ed il collegio dei revisori. Tutti i componenti degli organi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. I loro compensi, ad eccezione di quello del direttore generale, sono determinati con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il presidente, scelto tra persone di riconosciuta professionalità, competenza

ed esperienza nel settore dell'internazionalizzazione è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro. Il presidente ha la rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio direttivo e sovrintende all'attività dell'Istituto.

3. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da quattro consiglieri. I consiglieri, scelti tra esperti di riconosciuta qualificazione nel settore, sono nominati dal Ministro. Il consiglio direttivo determina gli indirizzi operativi dell'attività dell'Istituto, predispone il piano programmatico delle attività promozionali e ne controlla l'attuazione.

4. Il direttore generale, scelto tra persone di accertata esperienza manageriale, è nominato dal consiglio direttivo su proposta del presidente. Il direttore generale, assunto con contratto dirigenziale di diritto privato che ne determina il compenso, cura la realizzazione degli scopi dell'Istituto, è integralmente responsabile dell'attività di gestione ed attua le delibere del consiglio direttivo, al quale partecipa con voto consultivo, operando su delega dello stesso.

5. Il comitato consultivo è composto dal presidente, nominato dal Ministro, e da quindici membri nominati anch'essi dal Ministro. Il presidente dell'Istituto partecipa alle sedute del comitato consultivo, quale membro di diritto munito di voto. I quindici membri sono scelti fra:

a) esperti di riconosciuta qualificazione scientifica e professionale;

b) presidenti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese anche a carattere artigianale;

c) presidenti delle categorie maggiormente interessate all'esportazione;

d) esponenti dei settori del credito e delle assicurazioni;

e) presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi per l'esportazione o degli enti fieristici.

6. Il comitato consultivo adotta un proprio regolamento organizzativo da sottoporre all'approvazione del Ministro. L'Istituto assicura le condizioni per il funzionamento del comitato consultivo. Gli emolumenti dei membri del comitato consultivo sono a carico del bilancio dell'Istituto. Il comitato consultivo contribuisce alla definizione delle strategie operative dell'Istituto, esprimendo il proprio parere obbligatorio sui piani triennali, sui bilanci preventivi e consuntivi, sull'istituzione e soppressione di sedi in Italia ed all'estero, nonché su tutte le questioni allo stesso sottoposte dal consiglio direttivo.

7. Il collegio dei revisori, nominato dal Ministro, svolge le funzioni previste per i sindaci a norma del codice civile, ed è composto da due membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori dei conti e da un presidente di sezione in servizio della Corte dei conti, cui spetta la funzione di presidente. I revisori dei conti partecipano senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo.

ART. 6.

(Struttura organizzativa dell'Istituto).

1. L'Istituto opera attraverso sedi all'estero ed uffici decentrati in Italia, con l'intento di facilitare, anche sotto il profilo geografico e logistico, la messa a disposizione di servizi integrativi a favore delle imprese.

2. La presenza dell'Istituto, sia in Italia che all'estero, risponde ad una logica di strategico decentramento delle attività, di marcato radicamento sul territorio e di coordinamento dei diversi soggetti operanti nel settore, nel rispetto di direttive aventi i seguenti obiettivi generali:

a) ottimizzazione del numero di sedi ed uffici, eventualmente anche tramite soppressione o accorpamento degli stessi;

b) partecipazione ad accordi di orientamento ed operativi con soggetti pubblici, tra cui le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli

enti fieristici, nonché a convenzioni particolari, anche in forma consortile, con soggetti pubblici, privati o misti, già esistenti ovvero da costituirsi, per lo svolgimento di specifiche attività;

c) creazione di società, previa autorizzazione del Ministro, aventi finalità strumentali e complementari al conseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto, con soggetti pubblici, privati o misti, anche stranieri. Nel caso di partecipazione a società comprendenti soci stranieri non appartenenti all'Unione europea, l'autorizzazione del Ministro è concessa di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri;

d) creazione presso l'Istituto o presso gli uffici decentrati dello stesso o, se del caso, presso i soggetti di cui alla lettera *b)* del presente articolo, di sportelli, o centri, integrati e polifunzionali, atti a fornire un servizio globale di informazione e di sostegno al settore dell'internazionalizzazione, comprendente, tra l'altro, l'offerta di servizi assicurativi e finanziari adatti a questo specifico settore. A questi centri compete altresì di operare come soggetti intermediari per facilitare, anche mediante l'opportuna informazione, l'accesso delle imprese ai fondi strutturali dell'Unione europea;

e) istituzione, in attuazione del disposto dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di comitati regionali di coordinamento per l'esportazione e l'internazionalizzazione delle imprese, di seguito denominati « comitati regionali ». I comitati regionali, da costituire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono convocati e presieduti dal presidente della regione o da un assessore delegato. Fanno parte del comitato regionale sette rappresentanti indicati dalle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative delle imprese, un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, nonché sei componenti designati rispettivamente dalla Presidenza del Con-

siglio dei ministri, dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del tesoro e dall'Istituto. Il comitato regionale coordina, con le direttive ministeriali ed il piano programmatico triennale delle attività promozionali dell'Istituto, i programmi promozionali regionali e le iniziative locali proposte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dai loro centri regionali; verifica gli obiettivi delle iniziative sui mercati esteri promosse a livello locale, integrando il piano programmatico triennale delle attività promozionali dell'Istituto con le azioni di sostegno indirizzate alle specifiche e tipiche produzioni regionali; sollecita ed agevola la stipulazione di apposite convenzioni tra l'Istituto e gli enti interessati alla realizzazione di specifiche iniziative intese a valorizzare i distretti industriali ed i bacini produttivi di rilevanza regionale. Qualora, nel corso dell'attività di coordinamento per l'esame dei progetti e delle iniziative sia previsto lo strumento della conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le deliberazioni del comitato regionale, se ed in quanto concordate tra tutte le amministrazioni intervenute, sono sostitutive dei nulla osta e dei benestare attualmente necessari per le iniziative regionali da realizzare all'estero;

f) raggruppamento, sempre a livello regionale, dei soggetti pubblici operanti nel settore, mediante la partecipazione degli stessi a consorzi, enti o società comuni, ovvero la predisposizione di attività concertate tramite la stipulazione di accordi di programma.

3. Funzione principale della presenza all'estero dell'Istituto è la promozione, assistenza e raccolta di informazioni a favore delle imprese italiane. Tale presenza dovrà razionalizzarsi e potenziarsi nel rispetto dei seguenti principi:

a) creazione, dove il mercato esistente o potenziale lo richieda, di nuove sedi od

uffici e soppressione od accorpamento di quelli reputati non più strategici;

b) perseguimento, pur nella salvaguardia della rispettiva autonomia gestionale ed organizzativa, di un'attività, coordinata con altri soggetti italiani operanti nel commercio estero, tesa al conseguimento di sinergie attraverso il regolare scambio di informazioni e la preordinazione di una razionale divisione di compiti;

c) utilizzazione, anche in via sperimentale e con oculata strategia, di strutture aventi carattere di reversibile flessibilità, quali sportelli, recapiti e corrispondenti operanti all'estero;

d) prestazione, anche tramite società separate costituite a norma dell'articolo 6, comma 2, lettera c), di servizi speciali a favore di utenti pubblici e privati, con facoltà di applicare tariffe atte a generare proventi come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c).

4. Gli uffici dell'Istituto all'estero e il personale di ruolo che vi presta servizio sono notificati agli Stati esteri nelle forme che questi ultimi richiedono per concedere lo *status* pubblico di agenzia dello Stato italiano e le conseguenti esenzioni fiscali.

ART. 7.

(Personale e rapporti di lavoro).

1. L'Istituto adotta tutte le misure funzionali al proprio disegno organizzativo e ad una moderna politica del personale e gestione del rapporto di lavoro, anche al fine di valorizzare le risorse umane, i percorsi di carriera e la formazione dei dipendenti, assicurando nel contempo efficienza ed economicità di gestione.

2. I trattamenti economici e normativi del personale sono stabiliti con riferimento a quelli del settore assicurativo. Le retribuzioni dei dirigenti debbono essere costituite da una parte fissa, da un'indennità di funzione graduata secondo i diversi livelli di responsabilità e collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni attribuite,

nonché da un trattamento accessorio connesso con il conseguimento degli obiettivi di attività prefissati dal direttore generale. Tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro sono devolute al giudice ordinario.

3. Ferma restando la vigente normativa in ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'Istituto, le indennità di servizio all'estero sono ridotte nella misura del 10 per cento rispetto a quelle godute dai corrispondenti livelli della carriera diplomatica secondo la tabella di equiparazione in vigore.

ART. 8.

(Norme finanziarie, contabili e di bilancio).

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:

a) un contributo annuale fisso, a carico dello Stato, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, per le spese di funzionamento dell'Istituto;

b) un contributo statale annuale per l'attività promozionale, commisurato a quanto previsto nel piano programmatico di cui all'articolo 4, comma 4, della presente legge. I fondi non utilizzati nell'anno di riferimento potranno essere impiegati, per la stessa finalità promozionale, anche negli anni successivi;

c) i proventi ricevuti dall'Istituto quali corrispettivi per i servizi speciali prestati agli utenti, siano essi pubblici o privati, ovvero derivanti dalle convenzioni stipulate dall'Istituto ai sensi della presente legge;

d) gli utili delle società e consorzi costituiti a norma dell'articolo 6, comma 2, lettere c) e f).

2. La gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Istituto, improntata alla più ampia autonomia, si svolge nel rispetto delle disposizioni del codice civile in ma-

teria di impresa, nei limiti di compatibilità delle stesse con la natura e le funzioni dell'Istituto.

3. I bilanci dell'Istituto devono essere redatti in modo chiaro, corretto e veritiero al fine di agevolare il giudizio sulla gestione e sulle eventuali responsabilità dei soggetti preposti alla stessa. I bilanci sono soggetti a certificazione nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente in tema di società e di imprese.

4. L'attività posta in essere dall'Istituto non ha natura di attività commerciale. Essa non è soggetta ad IVA né ad imposte sul reddito o patrimoniali di qualsiasi natura. Il regime di esenzione decorre dall'entrata in vigore della presente legge. Non si dà corso ad alcun recupero o rimborso in rapporto a quanto già maturato a carico dell'Istituto a titolo di imposte prima di tale data.

5. L'Istituto è autorizzato ad acquistare proprie sedi in Italia ed all'estero, utilizzando il contributo annuale fisso di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, nella misura massima del 5 per cento e usufruendo della possibilità di accendere mutui presso la Cassa depositi e prestiti. Gli acquisti saranno fatti secondo un piano triennale elaborato dal consiglio direttivo.

ART. 9.

(Controllo sulla gestione finanziaria).

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto viene esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 10.

(Disposizioni finali e norme transitorie).

1. Sono abrogati la legge 18 marzo 1989, n. 106, e il decreto-legge 20 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dello statuto di

cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, cessa di avere efficacia il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.

3. La legge 16 marzo 1976, n. 71, continua ad applicarsi sino all'esaurimento dei programmi finanziari a valere sugli stati di previsione della spesa per gli anni sino al 1996 compreso.

4. L'ufficio commissariale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600, resta in carica fino alla nomina degli organi previsti dall'articolo 5 della presente legge.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio direttivo provvederà alla rideterminazione della dotazione organica dell'Istituto, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente. Nel caso in cui dalla rilevazione in oggetto emerga la comprovata necessità di ridimensionamento dell'organico esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il consiglio direttivo sottoporrà al Ministro del commercio con l'estero ed al Ministro del tesoro un piano di mobilità e di prepensionamenti con l'indicazione dei costi legati alla concessione dei relativi slittamenti.

n. 2649**d'iniziativa dei deputati
Amoruso ed altri**

ART. 1.

(Natura).

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è un ente pubblico non economico, disciplinato oltre che dalla presente legge, da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato consultivo, ed approvato, con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, per la funzione pubblica, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero nelle forme e nei limiti di cui alla presente legge.

ART. 2.

(Funzioni).

1. L'ICE svolge la propria attività secondo criteri di efficienza ed economicità ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonché i principi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresì alle imprese estere servizi volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre alla promozione degli investimenti esteri in Italia.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con i settori economici nonché con i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonché i servizi personalizzati e specializzati. A tal fine:

a) cura lo studio sistematico dei mercati esteri e dei problemi connessi con l'internazionalizzazione dell'impresa. Assume informazioni sull'andamento e le tendenze dei mercati, le elabora e diffonde tra i soggetti pubblici interessati e gli operatori;

b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali nonché l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;

c) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri per favorire il commercio estero nazionale. A questo fine può stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane ed estere;

d) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali;

e) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali;

f) effettua la promozione e l'assistenza delle aziende del settore agroalimentare, nonché i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente, in vista della eventuale costituzione di un nuovo organismo *ad hoc*; effettua i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli in *import-export* con i Paesi terzi e su quelli commercializzati sul mercato nazionale e comunitario, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, n. 2251/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, nonché dei decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 giugno 1992, n. 339, e 9 febbraio 1993, n. 72, e del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 11 luglio 1995, n. 393, avvalendosi di un apposito stanziamento aggiuntivo ri-

spetto a quelli elencati all'articolo 8, comma 1;

g) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano;

h) svolge ogni altra attività utile per il conseguimento delle sue finalità.

3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalità determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE.

ART. 3.

(Struttura organizzativa).

1. L'ICE ha la seguente articolazione:

a) sede centrale;

b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale;

c) uffici ed unità operative all'estero, anche a carattere temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro potenzialità per il sistema produttivo italiano.

2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali e per realizzare sinergie operative con le categorie e gli enti interessati, l'ICE può stipulare appositi accordi o convenzioni, nonché costituire società con soggetti pubblici o privati e partecipare a società già esistenti purché complementari all'attività dell'ICE.

3. Nelle regioni dove esiste una pluralità di soggetti pubblici operanti nell'erogazione gli servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di

servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi.

4. Gli uffici dell'ICE all'estero sono costituiti nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo *status* di agenzia dello Stato italiano e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio.

5. Gli uffici e le unità operative all'estero collaborano con le rappresentanze diplomatiche italiane per il coordinamento delle attività promozionale svolte da altri enti pubblici e privati, nel quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7.

ART. 4.

(Organi).

1. Sono organi dell'ICE:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori;

d) il comitato consultivo.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ICE, presiede e convoca il consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro membri:

a) adotta il regolamento organico del personale ed il regolamento di contabilità;

b) approva i bilanci dell'ICE;

c) delibera in merito al piano annuale di attività con proiezione triennale ed ai relativi adeguamenti;

d) adotta direttive generali in ordine ai programmi esecutivi, all'espletamento delle funzioni ed alla contrattazione collettiva ed individuale di cui all'articolo 11;

e) individua i servizi di base, da prestare gratuitamente ed approva i corrispettivi dei servizi specializzati, nonché i criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali;

f) delibera in ordine alla organizzazione dell'ICE, nonché alla istituzione e soppressione degli uffici in Italia ed all'estero;

g) delibera l'istituzione e verifica l'operato delle società di cui all'articolo 3, comma 2;

h) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge.

4. Nell'adottare il regolamento organico del personale e le delibere relative alla organizzazione il consiglio di amministrazione si adegua ai principi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Le delibere di cui al comma 3, lettere a), b), f), limitatamente all'istituzione ed alla chiusura degli uffici ICE in Italia e all'estero, e g) sono soggette all'approvazione del Ministro vigilante; le delibere di cui alle lettere a) e b) necessitano del concerto del Ministro del tesoro; per quelle di cui alla lettera a), relative al regolamento organico del personale, occorre il concerto del Ministro per la funzione pubblica; per quelle di cui alla lettera f), limitatamente agli uffici all'estero, occorre anche il concerto del Ministro degli affari esteri.

5. Il Ministro vigilante approva le delibere di cui al comma 4 o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro trenta giorni alla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate. Ove occorra il concerto di un altro Ministro, detto termine è elevato a quarantacinque giorni.

6. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci.

7. Il comitato consultivo è composto da venti membri, di cui cinque rappresentanti delle regioni, cinque dei Ministeri del commercio con l'estero, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali, e dell'ufficio del Ministro per le pari opportunità, uno dell'Unione delle ca-

mere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, due delle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative dell'industria, uno dell'agricoltura, uno del commercio, uno dell'artigianato, uno del credito, uno delle cooperative, uno dei consorzi ed un rappresentante degli esperti di commercio con l'estero. Il comitato presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato rende parere obbligatorio sul piano annuale; sui bilanci preventivi e le relative variazioni e consuntivi; sull'istituzione e soppressione di uffici in Italia e di unità operative all'estero; sul regolamento organico del personale; sul regolamento di contabilità; sulla costituzione e partecipazione a società di cui all'articolo 3, comma 2. Esprime pareri e proposte sull'indirizzo generale delle attività dell'ICE, sulle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, nonché sulle questioni allo stesso sottoposte dal consiglio di amministrazione; verifica l'attuazione del piano di cui all'articolo 7 e ne riferisce semestralmente al Ministero vigilante.

ART. 5.

(Nomina, durata e compensi dei componenti degli organi).

1. Il presidente dell'ICE e i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti di comprovata competenza nel campo del commercio internazionale.

2. Il presidente dell'ICE è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro vigilante. I membri del consiglio di amministrazione, nonché due membri effettivi ed un supplente del collegio dei revisori, sono nominati con decreto del Ministro vigilante; il presidente del collegio dei revisori ed un membro supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro. I membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro vigilante; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri indicati all'articolo 4, comma 7, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e dalle organizzazioni produttive di categoria più rappresentative entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Ministero vigilante. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. Con lo stesso decreto viene nominato, tra i membri, il presidente del comitato consultivo.

3. I componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

4. Al presidente dell'ICE spetta una indennità di carica stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14; gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori sono fissati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 6.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale dell'ICE, scelto dal consiglio di amministrazione tra persone di comprovata competenza, è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'ICE, partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, risponde a quest'ultimo della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'ICE. Svolge inoltre le funzioni ad esso delegate dal consiglio di amministrazione nei casi e nei limiti definiti dallo statuto.

ART. 7.

(Piano annuale con proiezione triennale).

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentiti il Ministro degli affari es-

teri, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il comitato consultivo dell'ICE, emana annualmente, entro il mese di febbraio, le direttive di massima per la programmazione dell'attività promozionale dell'ICE, per la individuazione delle aree e dei settori di intervento prioritario per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e per l'eventuale adeguamento della rete estera.

2. Entro il mese di giugno l'ICE, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, anche sulla base delle proposte pervenute dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai soggetti costituiti a livello regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, comprensive delle proposte di attività degli altri soggetti pubblici operanti nella regione, nonché delle consultazioni con le associazioni di categorie rappresentative dei settori economici e con i soggetti interessati, elabora la proposta di piano annuale con proiezione triennale dell'attività promozionale dell'ICE, con il quale definisce gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, nonché il fabbisogno finanziario a copertura del programma di attività.

3. Il Ministro vigilante, sentiti i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, approva entro settembre il piano di attività promozionale di cui al comma 2.

4. Entro il mese di ottobre i privati, che svolgono attività promozionali, con l'utilizzo di fondi pubblici, comunicano al Ministero vigilante ed all'ICE i programmi e le iniziative promozionali già decise o adottate. Al fine di assicurare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche, in conformità con gli indirizzi generali di politica del commercio estero, il Ministero vigilante autorizza, entro sessanta giorni, le iniziative che non risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle del piano di attività. Per le iniziative comunicate successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3, primo periodo, l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni

dalla richiesta. In assenza dell'autorizzazione di cui sopra, non è consentito l'impegno di fondi pubblici per le iniziative in questione.

5. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano o i soggetti costituiti a livello regionale stipulano annualmente con l'ICE convenzioni operative per la realizzazione della attività programmata e per la regolazione degli apporti di compartecipazione finanziaria. Si applica la disciplina concernente le procedure di indirizzo e di coordinamento in materia di attività promozionale all'estero.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero vigilante, anche sulla base delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 6, e dei controlli ispettivi effettuati ai sensi della legge 16 marzo 1976, n. 71, invia una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE.

ART. 8.

(Disposizioni finanziarie).

1. Le entrate dell'ICE sono costituite da:

a) il contributo annuale per le spese di funzionamento a carico del bilancio dello Stato;

b) il contributo annuale per il finanziamento del piano di attività promozionale di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71;

c) eventuali assegnazioni, a carico del bilancio dello Stato, a fronte di attività svolte su richiesta di altre amministrazioni per la realizzazione di specifici programmi;

d) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;

e) i corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e partecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;

f) gli utili delle società costituite o partecipate ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

g) gli altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. Le erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano di attività di cui al comma 1 non possono essere utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.

3. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonché alle specifiche esigenze di operatività dell'ICE, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero.

ART. 9.

(Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria).

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ICE è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

ART. 10.

(Rapporto di lavoro).

1. In applicazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE è disciplinato da contratti collettivi ed individuali, riferiti ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle imprese di assicurazione.

2. Alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma 1 si applica il regolamento del personale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a).

3. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il trattamento economico per i servizi svolti all'estero del personale dell'ICE è ridefinito mediante una nuova tabella di equiparazione rispetto ai livelli del personale del Ministero degli affari esteri con un abbattimento massimo del 15 per cento.

L'indennità di servizio all'estero è altresì esclusa dall'applicazione degli oneri contributivi a fini previdenziali e sociali, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

4. Il rapporto di lavoro del personale di nazionalità estera assunto localmente per le esigenze delle unità operative all'estero è disciplinato dalle norme e dagli usi locali.

ART. 11.

(Rappresentanza in giudizio).

1. L'ICE si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. Il patrocinio per le cause pendenti alla data di entrata in vigore dal decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600, continua ad essere esercitato per il solo grado in corso e salva diversa determinazione dal legale già incaricato.

ART. 12.

(Norme transitorie e finali).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi dell'ICE. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, delibera, sentito il Comitato consultivo, lo statuto di cui all'articolo 1, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE, si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.

3. Entro sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione provvede alla definizione di un piano triennale di ristrutturazione dell'ICE, nonché alla ridefinizione della pianta organica del personale, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonché della organizzazione della rete estera. L'eventuale esubero di personale è risolto attraverso incentivazioni temporali o economiche all'esodo volontario ed al prepensionamento per il personale già in possesso dei requisiti di anzianità. I relativi costi sono sottoposti al Ministro del commercio con l'estero ed al Ministro del tesoro per le necessarie coperture finanziarie, anche mediante alienazione di cespiti patrimoniali dell'istituto.

4. Nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'approvazione del piano di attività di cui all'articolo 7, l'attività dell'ICE prosegue in regime transitorio in base alle disposizioni vigenti ai sensi della legge 18 marzo 1989, n. 106. I programmi promozionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono completati secondo le disposizioni originariamente previste.

5. Sono abrogate la legge 18 marzo 1989, n. 106, e le disposizioni incompatibili con la presente legge.

n. 2836**d'iniziativa dei deputati
Rivolta e Alessandro Rubino****ART. 1.***(Natura).*

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), è un ente pubblico economico. La sua attività deve essere improntata a criteri di opportunità, efficacia ed efficienza.

2. L'ICE è dotato di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e patrimoniale.

3. L'ICE è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero:

a) preventiva, per quanto riguarda l'identificazione degli obiettivi da perseguire e la pianificazione dell'attività, degli strumenti e dei fondi necessari al conseguimento degli obiettivi stessi; al riguardo, il Ministero approva il programma annuale delle attività e dei costi di funzionamento;

b) successiva, per il controllo dei risultati ottenuti.

4. La vigilanza del Ministero del commercio con l'estero si esplica in via ordinaria a cadenza semestrale, e in via straordinaria quando si manifestano particolari situazioni che la rendono opportuna.

ART. 2.*(Funzioni).*

1. L'ICE ha il compito di:

a) per l'esportazione dei prodotti italiani:

1) sostenere le piccole e medie imprese, nella loro azione di penetrazione e radicamento nei mercati internazionali;

2) promuovere i consorzi all'esportazione, indirizzando le piccole e medie imprese che ne facciano espressa

richiesta verso consorzi già esistenti, oppure sollecitando la formazione di nuovi consorzi;

3) raccogliere tutte le informazioni riguardanti i mercati esteri e creare i presupposti per un facile accesso alla loro consultazione da parte degli operatori interessati;

4) promuovere corsi di formazione orientati alla preparazione tecnico-amministrativa-legislativa degli operatori;

5) coordinare l'organizzazione di manifestazioni per la promozione del *made in Italy* in quei Paesi ove esistano le condizioni che ne indichino l'opportunità;

b) per l'importazione dei prodotti stranieri:

1) sostenere le piccole e medie imprese nei loro acquisti all'estero di materie strategiche per la trasformazione, assistendole nei rapporti con le società estere;

c) per gli operatori stranieri:

1) valorizzare le realtà produttive italiane con iniziative adeguate, quali simposi, visite guidate e scambi di personale con corsi di formazione.

ART. 3.*(Sede centrale).*

1. La sede centrale dell'ICE è situata in Roma.

2. La sede centrale funge da centro di coordinamento ed indirizzo di tutte le attività dell'ICE.

3. La sede centrale dell'ICE cura la gestione amministrativa e finanziaria delle entrate e delle uscite delle sedi nazionali ed estere, uniformandosi alla contabilità propria degli enti pubblici economici.

ART. 4.*(Sedi nazionali).*

1. Le sedi nazionali dell'ICE devono essere distribuite sul territorio in modo

razionale e devono essere improntate a criteri di opportunità, efficacia ed efficienza, tenendo conto delle realtà produttive regionali del Paese e del loro peso relativo sui dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) inerenti ad esportazioni ed importazioni.

ART. 5.

(Sedi estere).

1. Le sedi estere dell'ICE devono essere distribuite sul territorio internazionale in modo razionale e devono essere improntate a criteri di opportunità, efficacia ed efficienza, tenendo conto delle realtà produttive delle aree e del loro peso relativo sui dati rilevati dall'ISTAT inerenti ad esportazioni ed importazioni.

2. Ove possibile, le sedi estere devono essere accorpate alle sedi diplomatiche o alle sedi di altri enti dello Stato, con il fine di operare un risparmio sui costi e per sfruttare al meglio le possibili sinergie.

3. Nel caso in cui criteri di opportunità non consiglino l'apertura o il mantenimento di una struttura, funzionari dell'ICE possono essere distaccati presso eventuali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura italiane o miste esistenti, previo accordo con le medesime.

4. Gli uffici esteri dell'ICE devono avere la pronta disponibilità di strutture e personale per l'attività temporanea di operatori italiani all'estero, stabilendo con le realtà locali, in conformità alla legislazione vigente in materia, accordi a condizioni agevolate.

ART. 6.

(Presidente).

1. Il presidente dell'ICE è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su indicazione del Ministro per il Commercio con l'estero.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ICE, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato consultivo.

3. Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

ART. 7.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione dell'ICE è formato dal presidente e da sette membri, nominati dal Ministro del commercio con l'estero in base ai seguenti criteri:

a) uno tra il personale dirigente del Ministero del commercio con l'estero;

b) uno tra il personale dirigente del Ministero degli affari esteri;

c) uno tra il personale dirigente del Ministero del tesoro;

d) quattro imprenditori particolarmente esperti in materia di commercio con l'estero su indicazione delle associazioni di categoria più rappresentative nei seguenti settori: commercio, agricoltura, piccole e medie imprese e trasporti.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria con il compito di:

a) approvare i programmi di esecuzione delle attività specifiche dell'ICE che vengono predisposti dalla direzione, secondo le linee stabilite dal programma annuale;

b) deliberare in merito alla istituzione o alla soppressione od a qualsiasi altra modifica funzionale delle strutture dell'ICE sul territorio nazionale ed estero;

c) deliberare in merito ai servizi da fornire dietro corrispettivo;

d) adottare gli altri provvedimenti di sua competenza indicati dallo statuto.

3. Il consiglio di amministrazione in via straordinaria ha il compito di:

a) approvare lo statuto, proposto dal presidente, con allegato il parere del comitato consultivo;

b) approvare il regolamento del personale, proposto dal presidente, con allegato il parere delle organizzazioni sindacali;

c) effettuare congiuntamente al Ministero del commercio con l'estero il controllo sull'attività dell'anno passato, evidenziando eventuali carenze strutturali e funzionali, e settori o territori da privilegiare in conseguenza dei risultati ottenuti;

d) sottoporre annualmente in via preliminare al Ministero del commercio con l'estero il piano delle attività per l'anno futuro, stabilendo anche gli strumenti ed i fondi necessari per l'attuazione del programma;

e) deliberare gli stanziamenti annuali previsti per le sedi nazionali ed estere per la copertura dei costi di funzionamento e di attività, a seguito di relazione motivata del comitato consultivo;

f) approvare il bilancio consuntivo e deliberare il bilancio preventivo.

4. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione dura in carica due anni, in modo da alternarsi con la carica del presidente.

5. Il direttore generale dell'ICE partecipa al consiglio di amministrazione con parere consultivo.

ART. 8.

(Comitato consultivo).

1. Il comitato consultivo dell'ICE è costituito da:

a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;

b) il direttore generale dell'ICE;

c) un funzionario designato dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);

d) un imprenditore designato su segnalazione di ogni rispettiva associazione di categoria più rappresentativa nei seguenti settori: commercio, agricoltura, piccole e medie imprese, trasporti e banche;

e) un funzionario dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);

f) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicato dalla Unioncamere;

g) tre rappresentanti delle regioni indicati dai presidenti delle regioni, rispettivamente uno per il nord, il centro ed il sud-isole del Paese.

2. Il comitato consultivo è rappresentativo del territorio e dei settori di attività in cui opera l'ICE. Le sue funzioni sono:

a) partecipare alla pianificazione dell'attività dell'ICE;

b) partecipare al controllo sulla funzionalità delle strutture dell'ICE;

c) portare alla conoscenza dell'ICE le istanze del territorio e dei settori di attività;

d) proporre una rosa di nominativi tra cui scegliere il direttore generale dell'ICE;

e) tramite i rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera d) del comma 1, costituire il collegamento con gli altri settori della pubblica amministrazione interessati all'attività dell'ICE, quali i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ART. 9.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'ICE, nominato dal Ministro del tesoro, è composto da due membri effettivi e due membri supplenti, scelti tra i magistrati

della Corte dei conti, e da un presidente della Ragioneria generale dello Stato.

2. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti per i sindaci dal codice civile.

ART. 10.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale dell'ICE è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. Dura in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile.

2. Il direttore generale è integralmente responsabile dell'attività di gestione dell'ICE e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

ART. 11.

(Informazione).

1. Obiettivo prioritario dell'ICE per quanto riguarda l'informazione rivolta agli operatori italiani deve essere quello di consentire un facile accesso alle informazioni e, nello stesso tempo, una protezione delle stesse.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ICE è tenuta ad apprestare una rete protetta nella quale convogliare tutte le informazioni, che devono essere continuamente e tempestivamente aggiornate.

3. L'accesso alla rete di cui al comma 2 può essere fornito tramite idonei terminali posti in vendita agli operatori interessati.

ART. 12.

(Promozione).

1. Compiti dell'ICE per la promozione dei prodotti italiani all'estero sono quelli di:

a) organizzare manifestazioni di carattere generale, per la promozione dei prodotti *made in Italy*, nei Paesi che in seguito ai programmi di attività predisposti

rivestono o potranno rivestire particolare importanza per il commercio italiano all'estero. Tali manifestazioni devono essere il più possibile standardizzate al fine di contenere i relativi costi;

b) tramite gli uffici esteri dell'ICE, partecipare a manifestazioni specializzate di particolare interesse per i prodotti italiani;

c) tramite gli uffici esteri dell'ICE, stimolare visite di operatori stranieri presso realtà produttive italiane;

d) fornire agli uffici esteri dell'ICE, su richiesta specifica, informazioni da trasmettere agli operatori stranieri riguardanti possibilità di accesso al mercato italiano.

2. Nelle attività elencate al comma 1, gli uffici locali dell'ICE devono presentare preliminarmente alla sede centrale il piano dei costi da sostenere nonché una dettagliata relazione sulle ricadute economiche e commerciali presumibilmente derivanti da tali azioni.

ART. 13.

(Assistenza).

1. Le attività di assistenza dell'ICE su richiesta dell'operatore sono le seguenti:

a) sostegno tecnico-legislativo-amministrativo alle piccole e medie imprese che si affacciano per la prima volta ad un mercato estero, ed a coloro che hanno l'esigenza di acquistare all'estero materie strategiche per la trasformazione, mediante l'assistenza alla preparazione ed alla compilazione dei documenti necessari, nonché alla scelta tra soluzioni alternative;

b) assistenza locale, fornendo, per presenze di breve durata, strutture e personale a tempo determinato a tariffe agevolative, tramite accordi predeterminati con le realtà locali esistenti;

c) assistenza locale, fornendo, per presenze di lunga durata, indicazioni su

strutture in affitto od in vendita e su personale locale, preferibilmente di origini italiane, da sottoporre all'operatore che intende entrare stabilmente nel mercato;

d) fornitura di documentazione riguardanti il Paese interessato od i settori di interesse.

ART. 14.

(Formazione).

1. L'ICE organizza corsi di formazione rivolti:

a) agli operatori italiani in materia di tecnica del commercio con l'estero e di legislazione commerciale internazionale presso la sede centrale di Roma o presso gli uffici dell'ICE dislocati sul territorio nazionale;

b) a neo-laureati in discipline attinenti al commercio con l'estero, al fine di formare personale esperto da destinare a società private, enti ed organismi nazionali ed internazionali;

c) ad emigrati italiani all'estero, od oriundi italiani, in grado di costituire un valido tramite per gli scambi commerciali presso le sedi estere di loro competenza;

d) ad operatori stranieri presso aziende italiane con la collaborazione delle stesse.

ART. 15.

(Controlli agricoli).

1. I controlli di qualità nel settore ortofrutticolo ed alimentare sono trasferiti alla competenza delle regioni, che predispongono le strutture che ritengono necessarie allo scopo utilizzando, in via preferenziale, personale attualmente in servizio presso l'ICE.

ART. 16.

(ICE e pubblica amministrazione).

1. I membri del consiglio di amministrazione dell'ICE rappresentanti dei Mi-

nisteri degli affari esteri, del commercio con l'estero e del tesoro sono responsabili a livello superiore del coordinamento delle iniziative italiane nei Paesi esteri.

2. Il coordinamento tra i Ministeri di cui al comma 1 ed altri settori della pubblica amministrazione interessati nel settore viene effettuato a cura degli stessi, tramite organismi esterni all'ICE.

ART. 17.

(Diplomazia, commercio, cooperazione allo sviluppo).

1. Ai fini della particolare importanza rivestita dal coordinamento dei settori della attività diplomatica, del commercio con l'estero e della cooperazione allo sviluppo, ferma restando la specifica responsabilità degli organi diplomatici, il funzionario dell'ICE all'estero è tenuto ad assicurare che le iniziative nei Paesi di propria competenza riguardanti tali settori siano tra loro armoniche.

ART. 18.

(Statuto).

1. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi dell'ICE, ad esclusione di quella relativa al collegio dei revisori dei conti, il presidente sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione lo statuto dell'Istituto, predisposto dal comitato consultivo su indicazione del direttore generale.

2. Entro quindici giorni dalla presentazione dello statuto ai sensi del comma 1, il consiglio di amministrazione deve approvare o modificare lo statuto con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. Lo statuto dell'ICE, promulgato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Ulteriori modifiche allo statuto possono essere apportate anche successiva-

mente al termine stabilito al comma 2, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, con delibera del consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata, su proposta del presidente, del direttore generale o della maggioranza semplice dei membri del comitato consultivo dell'ICE.

ART. 19.

(Regolamento del personale).

1. Entro sessanta giorni dalla nomina degli organi dell'ICE, ad esclusione di quella relativa al collegio dei revisori dei conti, il presidente dell'ICE sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento organico del personale dell'ICE, predisposto dal presidente stesso e dal direttore generale, sentito il parere delle organizzazioni sindacali interne.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il presidente e il direttore generale devono sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento di contabilità.

3. Il consiglio di amministrazione si uniforma ai principi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di disciplina del pubblico impiego; in particolare, il contratto di lavoro dei dipendenti dell'ICE è stipulato secondo i criteri e le modalità del titolo III del medesimo decreto.

ART. 20.

(Entrate).

1. Le entrate dell'ICE sono costituite da:

a) un contributo annuo da parte dello Stato per le spese di funzionamento;

b) un contributo annuo da parte dello Stato per le spese di attività, quali promozione, assistenza, formazione ed informazione;

c) i proventi derivanti dalle prestazioni effettuate, soggettive o collettive;

d) gli utili derivanti da partecipazioni dell'ICE ad iniziative di varia natura delle quali non sia l'attore principale.

2. Ai costi di funzionamento dell'ICE non possono essere destinate le erogazioni previste per le attività istituzionali.

3. I fondi destinati alle attività istituzionali dell'ICE, che non sono utilizzati nell'anno di riferimento, possono essere impiegati negli anni successivi e sono posti a carico del contributo annuo da parte dello Stato.

ART. 21.

(Controlli).

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ICE è effettuato dalla Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

CAPO II

ART. 22.

(Norme transitorie e finali).

1. Due volte l'anno, in via ordinaria, o quando è ritenuto necessario in via straordinaria, il responsabile di ogni sede estera dell'ICE relaziona al comitato consultivo sulla situazione esistente nell'area di propria competenza. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni responsabile di ufficio estero dell'ICE deve inviare alla sede centrale un rapporto sulla situazione economica e le prospettive future dei Paesi di sua competenza. Tale rapporto deve, altresì, indicare una previsione delle entrate e delle uscite e riportare i riscontri commerciali previsti a favore dell'Italia. È compito del comitato consultivo partecipare con relazioni motivate, da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione, al calcolo dell'attribuzione dei fondi necessari alle singole sedi

nazionali ed estere per i costi strutturali e di attività.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'ICE deve possedere comprovata esperienza imprenditoriale o manageriale nel settore del commercio internazionale di almeno dieci anni e la padronanza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.

3. Il direttore generale dell'ICE è scelto nell'ambito di una rosa di nominativi proposti dal comitato consultivo, tra persone che possiedono una riconosciuta esperienza imprenditoriale o manageriale nel settore del commercio internazionale di almeno cinque anni, e padronanza parlata e scritta di almeno due lingue straniere. La carica di direttore generale è incompatibile con altre cariche nella pubblica ammini-

strazione. Nel caso in cui il direttore generale nominato appartenga alla pubblica amministrazione deve, pertanto, essere posto fuori ruolo.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge 18 marzo 1989, n. 106;

b) il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione del nuovo statuto dell'ICE di cui all'articolo 30 della presente legge, è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, recante lo statuto dell'ICE.

